

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Derrate alimentari e nutrizione

- Alle autorità cantonali di controllo della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del Principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate

Berna, 22.05.2024

Direttiva 2024/1: Disposizione di misure in caso di superamento di valori massimi di metaboliti del clorotalonil nell'acqua potabile

1. Situazione iniziale

I prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo clorotalonil sono stati ampiamente utilizzati nell'agricoltura svizzera a partire dagli anni '70 per la protezione di diverse colture. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), responsabile fino alla fine del 2021 per l'omologazione dei prodotti fitosanitari, nell'ambito di una verifica mirata ha deciso di revocare dal 1° gennaio 2020 l'omologazione per i prodotti contenenti tale principio attivo. L'uso del clorotalonil è stato vietato dopo aver scoperto, nel 2019 e nel 2020, la diffusione e la concentrazione elevata dei suoi prodotti di degradazione (metaboliti) nelle acque sotterranee e nell'acqua potabile. Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, nel 2022, un punto di misurazione su tre dell'<u>Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA</u> ha riscontrato concentrazioni dei metaboliti del clorotalonil R417888 e R471811 superiori al valore massimo consentito per l'acqua potabile.

Al fine di continuare a garantire il rispetto dei requisiti previsti dal diritto alimentare in materia di acqua potabile, nel 2019 e nel 2020 l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha emanato due direttive ¹ rivolte alle autorità cantonali di esecuzione concernenti la gestione dei rischi e l'adozione di misure in rapporto a questa sostanza. La revoca dell'omologazione ² e l'informazione pubblica dell'USAV sulla rilevanza nell'acqua potabile dei metaboliti del clorotalonil³ sono state oggetto di

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Schwarzenburgstrasse 155 3003 Berna
Tel. +41 58 463 30 33 Ime@blv.admin.ch https://www.blv.admin.ch

¹ Direttiva 2019/1 dell'8 agosto 2019: «Gestione dei rischi legati alla presenza di residui di clorotalonil nell'acqua potabile»; Direttiva 2020/1 del 14 settembre 2020: «Disposizione di misure in caso di superamento di valori massimi di metaboliti del clorotalonil nell'acqua potabile»

² B-531/2020 (decisione incidentale del 1° dicembre 2021)

³ B-3340/2020 (decisione incidentale del 24 agosto 2020, decisione incidentale del 15 febbraio 2021)

ricorsi presso il Tribunale amministrativo federale (TAF). Di conseguenza, l'USAV non ha più potuto rendere accessibili al pubblico le direttive citate. Per tutta la durata della procedura di ricorso, il TAF ha ordinato all'USAV di astenersi dal definire come rilevanti per l'acqua potabile quattro prodotti di degradazione del clorotalonil e non di pubblicare comunicazioni a tale proposito. Con una sentenza del 20 marzo 2024⁴, il TAF ha respinto il ricorso.

2. Basi legali

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11), l'acqua potabile deve soddisfare i requisiti minimi fissati negli allegati 1-3. I valori massimi dei parametri chimici per l'acqua potabile sono fissati nell'allegato 2 OPPD. Non deve essere superato il valore massimo di 0,1 µg/l per ogni singolo pesticida e per i relativi metaboliti.

Se l'autorità di esecuzione constata che le esigenze legali, valori massimi compresi, non sono adempiute, solleva una contestazione (art. 33 della legge sulle derrate alimentari [LDerr; RS 817.0]) e ordina misure appropriate (art. 34 LDerr).

Al fine di coordinare l'esecuzione, la Confederazione può obbligare i Cantoni a informarla sulle misure esecutive adottate e sui risultati di controlli e analisi e, dopo averli sentiti, prescrivere loro l'adozione di misure concrete volte a unificare l'esecuzione (art. 42 cpv. 3 lett. a e b LDerr, art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari [RS 817.042])

3. Valutazione

Per i metaboliti rilevanti si applica un valore massimo di 0,1 µg/1 secondo l'allegato 2 OPPD. Sulla base della revisione tra pari (peer review) della valutazione dei rischi del clorotalonil, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ritiene che il farmaco progenitore debba essere classificato nella categoria 1B per effetti cancerogeni. L'USAV si allinea alla valutazione dell'EFSA. Sulla base delle linee guida dell'Unione europea per la valutazione della rilevanza di metaboliti⁵, classificando il clorotalonil nella categoria 1B, tutti i suoi metaboliti sono automaticamente considerati rilevanti.

Per garantire la protezione della salute, in via precauzionale, dev'essere rispettato il valore massimo di 0,1 ug/l, al fine di limitare in generale la presenza nell'acqua potabile di prodotti di degradazione di principi attivi con proprietà tossicologiche problematiche.

In caso di superamento del valore massimo, l'autorità d'esecuzione deve sollevare una contestazione e ordinare le misure appropriate per ripristinare la situazione legale. La sfida principale in tale caso è che non è possibile garantire il rispetto continuativo del valore massimo e quindi assicurare un effetto a

⁴ B-3340/2020 (<u>Sentenza del 20 marzo 2024</u>)

⁵ Guidance document on the assessment of the relevance of metabolites in groundwater of substances regulated under council directive 91/414EEC, Sanco/221/2000 –rev.10- final, 25 February 2003

lungo termine se non attraverso misure molto onerose in termini di tempo e dal punto di finanziario, politico ed ecologico.

4. Direttiva

Alla luce di quanto descritto e in vista di un'esecuzione uniforme a livello nazionale, in virtù dell'articolo 42 capoverso 3 lettere a e b LDerr, in caso di superamento del valore massimo di 0,1 µg/l di uno o più metaboliti del clorotalonil nell'acqua potabile, l'USAV prescrive quanto segue alle autorità di esecuzione:

- 1. Il Cantone esorta il fornitore di acqua potabile a sottoporgli tutte le misure prese in considerazione per la riduzione della concentrazione di metaboliti dalla pubblicazione della direttiva 2020/1 e ad attuarle senza indugio.
- 2. Se, nonostante le misure adottate, un metabolita del clorotalonil supera il valore massimo, il Cantone esorta il fornitore di acqua potabile a elaborare e a sottoporgli misure supplementari per garantire il rispetto continuativo e quindi con effetto a lungo termine dei requisiti della legislazione sulle derrate alimentari. Il Cantone dispone che le misure siano attuate al più tardi entro due anni a decorrere dalla data di pubblicazione di questa direttiva.
- 3. Se l'attuazione di queste misure entro due anni, come stabilito al numero 2, non è possibile per ragioni finanziarie, politiche, ecologiche o di tempo, il Cantone decide una scadenza adeguata alla situazione e comunica all'USAV le misure decise.
- 4. I Cantoni dispongono che i fornitori di acqua potabile la cui acqua potabile superi il valore massimo consentito di metaboliti del clorotalonil informino regolarmente i propri consumatori intermedi e finali sui risultati delle analisi e le misure adottate.

5. Abrogazione della direttiva precedente

La direttiva 2020/1 del 14 settembre 2020 concernente la disposizione di misure in caso di superamento di valori massimi di metaboliti del clorotalonil nell'acqua potabile è abrogata.

6. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 22 maggio 2024.

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Hans Wyss Direttore